



A.S.L. AT

Azienda Sanitaria Locale
di Asti

Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI
Casella Postale 130
Tel. +39 0141.481111 fax. +39 0141.486006
e-mail: urp@asl.at.it - www.asl.at.it
P.I. / Cod. Fisc. 01120620057

Prot. n. 1304 del 13/11/2009

Allegati 1

Alla DIREZIONE GENERALE

Al Coordinatore Distrettuale
Dott. Michele DI PAOLO

Al Direttore del DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE
Dr.ssa Daniela RIVETTI

Al Direttore PP.OO.RR.
Dr.ssa Donatella CIACERI

Al Direttore SOC EVOLUZIONE ATTIVITA'
AZIENDALI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott. Valter GALANTE

Al Direttore SOC GESTIONE
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ED
INVESTIMENTI
Arch. M.L. TABASSO

Al Direttore SOC GESTIONE RISORSE
ECONOMICHE E PATRIMONIO
Dr.ssa M.C. GODIO

ASL AT LORO SEDI

OGGETTO: D.L.vo n.150/09. Modifiche al Codice di Disciplina del Comparto Sanità.

Il D.Lvo 27 ottobre 2009, n.150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) che entra in vigore il 15 novembre 2009, modifica il D.L.vo 165/2001 introducendo novità rilevanti in materia di responsabilità disciplinare.

In primo luogo, vengono introdotte nuove fattispecie disciplinari che vanno ad integrare il vigente codice di disciplina per il personale dipendente per cui le sanzioni risultano essere le seguenti (in **grassetto** le nuove sanzioni):

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto (censura);
- c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
- e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 15 giorni (art.55 bis comma 7 del D.L.vo 165/01)**



www.regione.piemonte.it/sanita

1



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



A.S.L. AT

Azienda Sanitaria Locale
di Asti

Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI
Casella Postale 130
Tel. +39 0141.481111 fax. +39 0141.486006
e-mail: urp@asl.at.it - www.asl.at.it
P.I. / Cod. Fisc. 01120620057

- f) **sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento (art.55 sexies comma 3 del D.L.vo 165/01)**
- g) **sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento (art.55 sexies comma 1 del D.L.vo 165/01)**
- h) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
- i) **collocamento in disponibilità (art.55 sexies, comma 2 del D.L.vo 165/01)**
- j) licenziamento con preavviso;
- k) licenziamento senza preavviso.

In secondo luogo cambia, come di seguito specificato, la competenza a irrogare tali sanzioni:

- Per le infrazioni per le quali è prevista la sanzione del rimprovero verbale, del rimprovero scritto (censura), della multa e della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni (lettere da a) a d)), il procedimento disciplinare, è di competenza del **responsabile della struttura con qualifica dirigenziale** e si svolge secondo le disposizioni dell'art.55-sexies comma 2 del D.L.vo 165/2001.
- Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel punto precedente, la competenza è dell'**Ufficio di disciplina** e il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni dell'art.55-sexies comma 4 del D.L.vo 165/2001.

Per quanto riguarda la procedura disciplinare, prevista dall'art. 55-sexies del D.L.vo 165/2001, si richiama l'attenzione sul termine di veinti giorni per la contestazione degli addebiti e la convocazione a difesa, tenendo presente che per quest'ultima occorre un preavviso di almeno dieci giorni nonché sul termine di conclusione del procedimento che è di sessanta giorni.

La violazione dei termini comporta la decadenza dall'azione disciplinare.

E' da rilevare inoltre che il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di sua competenza, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'Ufficio disciplinare, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare per omissioni del dirigente di cui all'art.55-sexies comma 3 del D.L.vo 165/2001 può comportare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di un ammontare variabile a seconda della gravità del fatto e la mancata attribuzione della retribuzione di risultato in proporzione alla durata della sospensione dal servizio.

Si comunica infine che è in corso di predisposizione il **nuovo Codice disciplinare** per il personale del comparto e il Codice disciplinare per il personale dirigente per il quale il Decreto Legislativo 150/09 prevede nuove fattispecie disciplinari con sanzioni conservative (art.55bis comma 7 e art.55-sexies comma 3 del D.Lvo 165/2001.)



www.regione.piemonte.it/sanita

2



**Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



A.S.L. AT

Azienda Sanitaria Locale
di Asti

Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI
Casella Postale 130
Tel. +39 0141.481111 fax. +39 0141.486006
e-mail: urp@asl.at.it - www.asl.at.it
P.I. / Cod. Fisc. 01120620057

Con l'occasione si ricorda che il codice disciplinare deve essere affisso in ogni posto di lavoro, in luogo accessibile a tutti i dipendenti per cui i Responsabili delle varie strutture devono provvedere affinché il medesimo rimanga affisso nei luoghi a ciò deputati.

La presente sarà inviata anche via e-mail (con allegate le norme del decreto legislativo in oggetto, attinenti la responsabilità disciplinare).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE E LEGALE
(Avv. Claudia CAZZOLA)
(firmato in originale)

RV/



www.regione.piemonte.it/sanita

3



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte